



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 13/5 DEL 17.03.2020

---

**Oggetto:**            **Indirizzi per la contrattazione collettiva regionale di lavoro per la definizione del trattamento economico da attribuire ai funzionari incaricati del coordinamento di unità di progetto. L.R. n. 31 del 13.11.1998, art. 63.**

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce la necessità che venga definito, a livello di contrattazione collettiva regionale, il trattamento retributivo spettante ai dipendenti, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, incaricati del coordinamento delle unità di progetto ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 31 del 1998.

L'Assessore ricorda, infatti, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 della L.R. n. 21 del 2018, che, sostituendo il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998, riconosceva al personale non dirigente preposto al coordinamento delle Unità di Progetto una indennità aggiuntiva equiparata alla retribuzione di posizione spettante al direttore di servizio e alla relativa retribuzione di risultato commisurata al raggiungimento degli obiettivi, in quanto l'attribuzione al personale non in possesso di qualifica dirigenziale di una indennità aggiuntiva equiparata al trattamento spettante ai dirigenti, è stata ritenuta dalla Consulta in contrasto frontale con la riserva di contrattazione collettiva.

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 20/9 del 20.4.2018, aveva già impartito al Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione (d'ora in poi CORAN) uno specifico indirizzo contrattuale finalizzato all'estensione, alle unità di progetto, degli istituti previsti dalla legge regionale n. 31/1998 per la gestione delle direzioni di servizio, ivi comprese le disposizioni in materia di trattamento economico, ma, in base a quanto rappresentato dal CORAN, le trattative non sono andate a buon fine.

È pertanto necessario che il CORAN provveda a riconvocare le organizzazioni sindacali per definire il trattamento economico in questione così da rendere pienamente operativa la disposizione dell'art. 26 della L.R. n. 31 del 1998, anche con riferimento al periodo pregresso successivo alla citata sentenza della Corte Costituzionale.

Quanto alle risorse, l'Assessore riferisce che le indennità degli incarichi in questione conferiti ai funzionari devono trovare copertura all'interno degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale nel



capitolo SC01.5044 (Indennità al coordinatore dell'unità di progetto) e nei capitoli relativi agli oneri riflessi ed Irap di ciascuna missione/programma, mentre la remunerazione commisurata al raggiungimento degli obiettivi trova copertura nelle risorse del fondo per la retribuzione di risultato.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione in ordine agli ulteriori indirizzi da fornire alla contrattazione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Organizzazione e del personale

### **DELIBERA**

di impartire al CORAN l'indirizzo di prevedere, nel contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti, l'estensione alle unità di progetto delle disposizioni in materia di trattamento economico previsto per le posizioni dirigenziali di servizio.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Presidente**

Christian Solinas